



REGOLAMENTO

Allegati al Verbale dell'Assemblea del 22 ottobre 2008

- 1) REGOLAMENTO DEL FONDO MUTUALISTICO**
- 2) CONDIZIONI APPLICATE AI BENEFICIARI DEL FONDO**
- 3) SCHEDE ESEMPLIFICATIVE DELLE NUOVE CONDIZIONI**

1) REGOLAMENTO DEL FONDO MUTUALISTICO

ART. 1 PREMESSA

- 1.1. Il presente regolamento definisce i criteri di svolgimento dell'attività di Coopfond e le condizioni di accesso da parte delle cooperative aderenti a Legacoop ai relativi interventi.
- 1.2. Annualmente l'Assemblea definisce, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le linee strategiche e di indirizzo per la gestione delle risorse del Fondo mutualistico, anche attraverso specifici plafond di impiego delle risorse del Fondo mutualistico.
Il Consiglio di amministrazione fornisce annualmente adeguata rendicontazione dell'attività svolta secondo i suddetti indirizzi fissati dall'Assemblea.

ART. 2 MISSIONE DI COOPFOND E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

- 2.1. In coerenza con il dettato della legge istitutiva dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, Coopfond agisce al fine di promuovere, rafforzare ed estendere la presenza cooperativa all'interno del sistema economico nazionale.
Coopfond opera come agenzia per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, valorizzando il concorso di tutti i soggetti imprenditoriali ed istituzionali alla realizzazione dei propri scopi. Essa agisce in conformità al presente Regolamento ed agli orientamenti generali definiti dall'Assemblea.
- 2.2. L'attività di Coopfond deve coniugare agli obiettivi di promozione di nuova imprenditorialità, di sviluppo o di integrazione di iniziative imprenditoriali cooperative, la salvaguardia e l'incremento della consistenza del Fondo mutualistico, al fine di rispondere in modo sistematico e crescente allo sviluppo delle sue attività istituzionali, nell'interesse dell'intera base associativa cooperativa aderente alla Legacoop.
- 2.3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4, la gestione del Fondo mutualistico deve essere ispirata a criteri di rotatività nell'impiego delle risorse, ed i relativi interventi avranno di norma una durata non superiore a sette anni, elevabile a dieci anni per i progetti connotati da investimenti a prevalente contenuto immobiliare di valore strumentale, nonché nei casi di cui al successivo art. 8-bis, alle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione.
Analoghi criteri di gestione rotativa devono essere assicurati anche in presenza di proroghe o ristrutturazioni finalizzate alla salvaguardia dell'investimento del Fondo mutualistico.

ART. 3 PROMOZIONE, SVILUPPO, CONSOLIDAMENTO E INTEGRAZIONE TRA COOPERATIVE

3.1. Gli interventi di Coopfond sono rivolti alla promozione, allo sviluppo, al consolidamento imprenditoriale o al sostegno delle integrazioni tra cooperative. Essi possono realizzarsi direttamente ovvero in collaborazione con altri soggetti e con modalità tali da consentire il frazionamento del rischio.

Si intende:

- a) per promozione: la creazione di nuove imprese a matrice cooperativa;
- b) per sviluppo: il supporto dato ad iniziative imprenditoriali che cooperative già operanti intraprendono attraverso nuovi investimenti;
- c) per consolidamento: gli interventi di riequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria di cooperative già operanti;
- d) per integrazione: il sostegno a processi di fusione ovvero di integrazione fra cooperative.

3.2. Le iniziative imprenditoriali sostenute dal Fondo mutualistico possono riguardare qualunque attività produttiva o di servizio. Sono esclusi gli interventi che si esauriscano in effetti economico-patrimoniali diretti a favore dei soci delle cooperative e che non comportino la nascita o lo sviluppo economico e patrimoniale di imprese cooperative.

3.3. Negli interventi riguardanti l'attività di promozione, sviluppo e consolidamento, a Coopfond compete esclusivamente un ruolo di supporto finanziario temporaneo e tale da non configurare funzioni gestionali, se non finalizzate alla tutela dell'investimento patrimoniale effettuato dal Fondo mutualistico.

3.4. Gli interventi di Coopfond devono rispondere a requisiti di meritevolezza sociale, innovazione e redditività. All'interno dei requisiti sopra indicati, Coopfond favorisce le iniziative che rispondano alla più efficace combinazione fra redditività del capitale investito, massimizzazione ovvero qualificazione occupazionale e capacità innovativa.

3.5. Gli interventi di Coopfond devono prioritariamente tendere ai seguenti obiettivi:

- ampliare la presenza cooperativa nelle Regioni del Mezzogiorno e nei territori a basso insediamento cooperativo;
- favorire lo sviluppo di progetti cooperativi a particolare valenza sociale ovvero tendenti a promuovere l'occupazione di categorie sociali deboli;
- sostenere la nascita di nuove imprese cooperative a carattere innovativo rispetto ai segmenti di mercato in cui operano ed alle tecniche produttive utilizzate nonché per le attività professionali e per i segmenti di mercato con spiccate potenzialità;
- sostenere i processi di fusione, concentrazione e ristrutturazione dell'offerta cooperativa;
- sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese cooperative e di cooperazione allo sviluppo.

ART. 4 PARTECIPAZIONI STABILI E PARTNER ISTITUZIONALI

- 4.1. Per perseguire le finalità di cui al precedente art. 2 ed assicurare le priorità di cui al precedente art. 3.5, oltre che con gli interventi connessi all'attività caratteristica, disciplinati dai punti successivi, Coopfond può acquisire partecipazioni societarie stabili volte a perseguire obiettivi strategici ovvero a svolgere attività strumentali, anche mediante l'erogazione di finanziamenti.
- 4.2. Per i progetti complessi e di alto valore economico non compatibili con le risorse del Fondo mutualistico, Coopfond agisce al fine di promuovere l'attività di strumenti societari specificamente dedicati e per l'attivazione di accordi e collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati.
- 4.3. Coopfond interviene preferibilmente nelle iniziative che possono avvalersi di altri partners promozionali interni o esterni al Movimento cooperativo, e coopera a ricercare tali partners al fine di accrescere la capacità operativa e l'efficacia finanziaria degli investimenti previsti dai progetti in cui intende intervenire.
- 4.4. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di finanziamento in favore di cooperative esistenti da realizzarsi attraverso rapporti di convenzione ovvero tramite società ed enti di cui al presente articolo.

ART. 5 MODALITÀ DI ACCESSO E SOGGETTI BENEFICIARI

- 5.1. Coopfond interviene su richiesta dei soggetti interessati, di regola secondo l'ordine di presentazione delle domande.
- 5.2. In via ordinaria, ogni singolo intervento non può superare l'importo di € 3 milioni.
- 5.3. Gli interventi del Fondo mutualistico sono effettuati a favore delle seguenti tipologie di soggetti:
 - nuove cooperative
 - cooperative esistenti
 - nuove società di capitali, purché partecipate in maggioranza da cooperative.I consorzi cooperativi sono ammissibili agli interventi del Fondo mutualistico qualora siano dotati di una struttura produttiva e patrimoniale autonoma in grado di consentire lo svolgimento di una propria attività imprenditoriale

ART. 6 AREA PROMOZIONE. PARTECIPAZIONI DI RISCHIO. E PRESTITI PARTECIPATIVI.

- 6.1. Gli interventi di promozione, di cui al precedente art. 3.1, lett. a), si realizzano attraverso la partecipazione temporanea al capitale di rischio e la eventuale erogazione di prestiti partecipativi, ovvero il finanziamento mediante strumenti finanziari anche ibridi.

Gli interventi nel capitale di rischio sono attuati mediante partecipazioni massime del 50% del capitale sociale nel caso si tratti di nuove società cooperative, ovvero del 30% nel caso si tratti di società di capitali a partecipazione cooperativa di maggioranza.

- 6.2. Rispetto alle partecipazioni in società cooperative, ai soli fini della determinazione del suddetto limite di intervento, si considerano validi i conferimenti dei soci ordinari, nonché di norma quelli effettuati da cooperative, società a partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta, di cooperative o persone fisiche.

Ai medesimi fini i conferimenti delle persone giuridiche devono essere interamente versati, fatta salva la possibilità di una erogazione parzialmente differita da parte di Coopfond. Per le persone fisiche si considereranno valide le sottoscrizioni effettuate a fronte di uno specifico piano di versamento differito per un periodo non superiore a cinque anni. Per le sole cooperative agricole si considerano rilevanti le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto piani di capitalizzazione di durata non superiore ad un triennio, da realizzarsi mediante trattenute sui corrispettivi mutualistici per importo complessivo di almeno il doppio del conferimento richiesto a Coopfond: quest'ultimo potrà realizzarsi mediante sottoscrizioni progressive legate al versamento degli aumenti di capitale da parte dei soci operatori.

- 6.3. Rispetto alle partecipazioni in società lucrative i conferimenti degli altri soci devono essere liberati per un ammontare non inferiore alla quota di partecipazione sottoscritta da Coopfond.

- 6.4. Nel caso di interventi in cooperative aderenti anche ad altre Associazioni, la partecipazione di Coopfond è possibile solo congiuntamente a quella del relativo Fondo mutualistico.

- 6.5. Per le società cooperative costituite in forma di s.r.l., è possibile realizzare interventi di promozione attraverso l'erogazione di soli prestiti.

- 6.6. Le iniziative di promozione possono essere sostenute anche attraverso prestiti partecipativi, normalmente garantiti con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione e remunerati ad un tasso definito dal Consiglio di Amministrazione. Essi devono essere complementari alla simultanea partecipazione di Coopfond nel capitale ed avere una durata non superiore alla partecipazione stessa.

ART. 7 AREA SVILUPPO

- 7.1. Nel caso di iniziative di cooperative esistenti di cui al precedente art. 3.1, lett. b), Coopfond può intervenire prioritariamente per sostenere i progetti caratterizzati dalle finalità di cui al precedente art. 3.5.
I progetti devono presentare i seguenti requisiti:

- l'impresa beneficiaria deve essere esclusivamente una società cooperativa;
- l'impresa stessa deve presentare un positivo andamento della gestione;
- il progetto deve presentare caratteri di effettivo incremento dell'attività aziendale e dei relativi investimenti, di miglioramento dei processi produttivi e di ampliamento dell'occupazione.

Gli interventi in parola saranno realizzati attraverso l'erogazione di finanziamenti di credito, la partecipazione al capitale di rischio, ovvero la sottoscrizione di strumenti finanziari anche ibridi, con le modalità di seguito specificate.

- 7.2. Le condizioni di finanziamento, il tasso di interesse e le garanzie saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione con il Regolamento di cui al successivo art. 10.1. Il Consiglio di amministrazione può derogare alla richiesta di garanzie per i prestiti di importo fino a € 150.000.

La partecipazione al capitale di rischio e la sottoscrizione di strumenti finanziari possono avvenire a fronte di un aumento del capitale sociale e non possono superare l'importo della capitalizzazione aggiuntiva realizzata dai soci della cooperativa beneficiaria. Ai soli fini della determinazione del suddetto limite di intervento, si considerano validi i conferimenti dei soci ordinari, nonché di norma quelli effettuati da cooperative, da società a partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta, di cooperative o da persone fisiche. Si considerano altresì validi i conferimenti effettuati da società finanziarie pubbliche territoriali di sostegno allo sviluppo partecipate da Coopfond, nella misura massima dei conferimenti effettuati dalle altre categorie di soci.

Ai medesimi fini i conferimenti delle persone giuridiche devono essere interamente versati, fatta salva la possibilità di una erogazione parzialmente differita da parte di Coopfond. Per le persone fisiche si considereranno valide le sottoscrizioni effettuate a fronte di uno specifico piano di versamento differito per un periodo non superiore a cinque anni, fermo restando l'obbligo di versamento immediato nella misura di almeno il 40% dell'importo sottoscritto. Per le sole cooperative agricole si considerano rilevanti le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto piani di capitalizzazione di durata non superiore ad un triennio, da realizzarsi mediante trattenute sui corrispettivi mutualistici per importo complessivo di almeno il doppio del conferimento richiesto a Coopfond: quest'ultimo potrà realizzarsi mediante sottoscrizioni progressive legate al perfezionamento degli aumenti di capitale da parte dei soci operatori.

- 7.3. Fermo restando per ogni singolo intervento il limite massimo di cui al precedente art. 5.2, l'ammontare dell'intervento non può superare il 50% dell'importo complessivo degli investimenti contemplati dal piano presentato dalla cooperativa.

ART. 8 AREA CONSOLIDAMENTO

(Modificato con deliberazione Assemblea 22 ottobre 2008)

- 8.1. L'ammissibilità ad interventi di consolidamento patrimoniale di cooperative già esistenti che presentino significative potenzialità di sviluppo è definita in base ai criteri individuati dal Consiglio di amministrazione. L'intervento di

Coopfond è finalizzato al riequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria della cooperativa e prescinde dall'esistenza di un piano di investimenti.

- 8.2. Sono ammissibili agli interventi di consolidamento le cooperative che presentino i seguenti requisiti:
- l'impresa beneficiaria deve essere esclusivamente una società cooperativa;
 - la cooperativa stessa deve presentare un sostanziale equilibrio economico-gestionale
 - l'apporto finanziario di Coopfond non può superare l'ammontare di nuove risorse finanziarie conferite dai soci cooperatori, o eventualmente anche da altre categorie di soci, a titolo di aumento del capitale sociale, alle condizioni previste dal precedente art. 7.2.

ART. 8 BIS AREA INTEGRAZIONI E FUSIONI COOPERATIVE

- 8 bis. 1. Possono essere ammesse a questa area di attività del Fondo mutualistico:
- a) le cooperative risultanti da fusione,
 - b) le nuove cooperative che realizzino finalità di integrazione delle attività di più cooperative tali da comportare una rilevante e qualificata modificazione dell'assetto imprenditoriale dei soggetti coinvolti,
 - c) le nuove società a capitale interamente posseduto da cooperative (ad eccezione dell'apporto di Coopfond), che realizzino le finalità di cui al precedente punto b).
- 8 bis. 2. L'intervento di Coopfond si realizza attraverso l'assunzione di una partecipazione di rischio o la sottoscrizione di strumenti finanziari ovvero l'erogazione di un finanziamento di credito.
- 8 bis. 3. La partecipazione di Coopfond nel capitale di rischio ovvero la sottoscrizione di strumenti finanziari possono avvenire:
- a) nel caso di cooperativa risultante da fusione, entro il limite dell'incremento di nuovo capitale realizzato con la fusione eventualmente aumentato, secondo criteri e limiti definiti dal Consiglio di amministrazione, in considerazione del capitale già esistente e delle riserve patrimoniali;
 - b) nel caso di nuova cooperativa che realizza l'integrazione, in misura non superiore al 50% del capitale versato;
 - c) nel caso di società di capitali che realizza l'integrazione, in misura non superiore al 30% del capitale versato.
- 8 bis. 4. Il finanziamento di credito può essere erogato a fronte di eventuale piano di investimenti programmato e non può superare il 50% dell'importo complessivo degli investimenti stessi, ovvero in sostituzione dell'apporto al capitale di rischio nei limiti previsti dal precedente punto 3.

ART. 9 FONDO PROMOZIONE ATTIVA

(Modificato con deliberazione Assemblea 17 dicembre 2009)

9.1. Il Consiglio di amministrazione può disporre di risorse del Fondo mutualistico, entro il limite massimo dell'importo annuo di € 2.000.000, al fine di sostenere:

- a) interventi a favore dei potenziali beneficiari dei finanziamenti del Fondo ovvero di strutture di servizio, volti a stimolare la qualificazione della domanda di finanziamento ed il miglioramento delle condizioni di accesso al Fondo mutualistico;
- b) interventi di supporto per la fertilizzazione imprenditoriale, la promozione e lo sviluppo della cooperazione nel Mezzogiorno;
- c) progetti di particolare utilità sociale e atti di liberalità a matrice cooperativa di particolare valore solidaristico nei confronti dell'intera collettività;
- d) iniziative di formazione, studio e ricerca, di rilevante interesse per il movimento cooperativo, contemplate dall'art. 11 comma 3° della legge 31 gennaio 1992, n. 59, da realizzare anche attraverso l'istituzione di borse di studio;
- e) studio e promozione di reti di servizio al sistema cooperativo ivi inclusi contributi a fondo perduto a favore di confidi o strutture analoghe, laddove non sia possibile intervenire con partecipazioni al capitale, finalizzata al convenzionamento di Coopfond nell'interesse di cooperative aderenti a Legacoop e/o all'ottenimento di garanzie a favore di Coopfond.

9.2. Gli interventi a valere sul Fondo promozione attiva possono essere realizzati attraverso

l'erogazione di contributi, anche a fondo perduto, ovvero atti di liberalità."

Vedi Regolamento Fondo promozione attiva

ART. 10 MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO.

10.1. Le modalità di accesso da parte dei soggetti beneficiari sono definite dal Consiglio di amministrazione e messe a disposizione degli interessati con le forme di pubblicità ritenute più opportune. In esse devono essere specificamente definiti, in particolare, i seguenti aspetti operativi:

- la durata di massima dell'intervento del Fondo mutualistico e le modalità per assicurarne il carattere di rotatività;
- le modalità e le condizioni di partecipazione nel capitale di rischio e gli eventuali limiti massimi di intervento in tale forma;
- i tassi di interesse e le modalità di garanzia per i finanziamenti di credito, in misura di almeno il 50% salve le deroghe eventualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione;
- i costi di istruttoria posti a carico dei richiedenti;

- 10.2. L'iter istruttorio di ogni domanda è svolto in diretto dialogo con i proponenti, in modo da agevolare al massimo le condizioni di successo delle iniziative, e in stretto rapporto con le Strutture settoriali e territoriali della Legacoop, in modo da armonizzare l'iniziativa con i processi di sviluppo territoriali e settoriali e cogliere tutte le opportunità sinergiche e di sistema.
- 10.3. Il Consiglio di amministrazione determina altresì con proprio Regolamento le modalità di gestione degli interventi di cui al precedente art. 9.

Vedi Condizioni di accesso stabilite dal C.d.a.
Vedi Regolamento Fondo promozione attiva

ART. 11 NORMA FINALE

(Modificato con deliberazione Assemblea 17 dicembre 2009)

Con specifica autorizzazione scritta del socio unico, e nei limiti dell'autorizzazione stessa, il Consiglio di amministrazione di Coopfond può derogare alle norme stabilite dal presente Regolamento per quanto attiene a modalità, durata ed importi riferiti a progetti imprenditoriali di straordinaria importanza per il Movimento cooperativo."

2) CONDIZIONI APPLICATE AI BENEFICIARI DEL FONDO

PREMESSA

1. Le presenti "Condizioni", riguardano gli interventi di Coopfond relativi alle aree di attività finalizzate alla promozione di nuove imprese, allo sviluppo di imprese già esistenti ed alla integrazione tra cooperative.
2. Esse non si applicano all'area delle partecipazioni stabili (art. 4 Regolamento del Fondo mutualistico), né agli interventi relativi al Fondo promozione attiva (art. 9 Regolamento del Fondo mutualistico).
3. Non sono finanziabili le iniziative con contenuto esclusivo di trading immobiliare e di mero dealing finanziario, nonché gli interventi che si esauriscano in effetti economicopatrimoniali diretti a favore dei soci delle cooperative e che non comportino la nascita o lo sviluppo economico e patrimoniale di imprese cooperative.
4. La durata massima degli interventi è stabilita in sette anni, elevabili a dieci anni nei casi previsti dall'art. 2.3 del Regolamento: tale durata superiore conterà un rimborso dei finanziamenti di credito senza preammortamento ed un rientro progressivo della partecipazione al capitale di rischio a partire dal settimo anno.
5. La partecipazione nel capitale di rischio può avvenire con conferimenti massimi per l'importo di € 1,5 milioni. Inoltre nella realizzazione del progetto devono essere contemplate, a favore di Coopfond, condizioni statutarie o contrattuali di postergazione nel rischio di perdite e di redditività dell'intervento, favorendo le cooperative che incentivano la patrimonializzazione da parte dei soci (VEDI SCHEDE ALLEGATE).
6. La cooperativa ovvero la società beneficiaria è tenuta a corrispondere a Coopfond un contributo, a parziale copertura dei costi di istruttoria, nella seguente misura:
 - a) per i finanziamenti di credito il contributo è determinato secondo i seguenti scaglioni di importo del prestito erogato, eventualmente limitato alle singole tranches di erogazione:
 - fino a € 250.000: 0,75%
 - da € 250.001 a € 500.000: 0,50%
 - da € 500.001 a € 1.000.000: 0,25%
 - da € 1.000.001 a € 3.000.000: 0,125%.
 - b) per i conferimenti di capitale di rischio il contributo è determinato secondo

i seguenti scaglioni di importo del capitale sottoscritto eventualmente limitato alle singole tra ches di erogazione:

- fino a € 250.000: 0,75%
- da € 250.001 a € 1.000.000: 1,00%
- da € 1.000.001 a € 1.500.000: 1,25%.

7. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di Coopfond che non siano state eseguite entro il periodo di otto mesi perdono efficacia e dovranno essere nuovamente approvate, previo aggiornamento di istruttoria. (Comma aggiunto con deliberazione C.d.a. 1 aprile 2009)

A) AREA PROMOZIONE

- A1. Soggetti finanziabili. Possono essere ammesse a questa area di attività del Fondo mutualistico:

- le cooperative di nuova costituzione aderenti alla Legacoop
- le società di nuova costituzione con maggioranza di capitale detenuto direttamente o indirettamente da cooperative aderenti alla Legacoop.

L'intervento di Coopfond si realizza attraverso la partecipazione al capitale di rischio in misura non superiore all'importo conferito dagli altri soci, eventualmente integrata da un prestito partecipativo. A tale proposito si richiama quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento del Fondo mutualistico.

- A2. Partecipazione al capitale di rischio. La partecipazione di Coopfond è finalizzata a facilitare la realizzazione del progetto di avviamento o sviluppo presentato dai soggetti proponenti ed approvato da Coopfond.

La partecipazione di Coopfond è pertanto necessariamente temporanea. A tal fine si prevede l'uscita dalla compagine sociale entro un termine temporale congruo ai fini della realizzazione del progetto imprenditoriale. La dismissione della partecipazione di Coopfond avviene attraverso l'acquisto della partecipazione azionaria da parte del soggetto proponente ovvero, se si tratta di cooperative e laddove possibile, attraverso il recesso da socio entro un termine concordato.

- A3. Prestito. Il prestito presuppone che Coopfond abbia acquisito e conservi la qualità di socio della cooperativa o della società. Salvo diversa specifica determinazione del Consiglio di amministrazione, l'eventuale uscita dalla compagine sociale, da qualsiasi motivo determinata, comporta il rimborso anticipato del prestito.

Il tasso d'interesse del prestito è stabilito in misura pari al tasso ufficiale di riferimento europeo (T.U.R.) aumentato di 175 punti base. (Modificato con deliberazione C.d.a. 4 giugno 2009)

Rispetto a tale tasso si applicano le seguenti agevolazioni, fra loro non cumulabili:

- a) riduzione di 50 punti base per iniziative realizzate nel Mezzogiorno;
- b) riduzione di 50 punti base per cooperative sociali o iniziative ad alto merito sociale.

A fronte della prestazione a Coopfond di garanzie onerose in misura non inferiore al 50% del finanziamento, si applica inoltre la riduzione del tasso di 12,5 punti base.

L'importo degli interessi risultante dal suddetto tasso non potrà comunque scendere al di sotto del 2,50% ovvero, se superiore, di quello del risultante dall'inflazione accertata dall'Istat F.O.I., né salire al di sopra del 5,25%.

Gli interessi moratori sono stabiliti nella misura pari al saggio degli interessi corrispettivi maggiorato di tre punti percentuali. Le garanzie del prestito (natura, soggetto garante, quota di copertura, ecc.) sono concordate con la cooperativa o la società beneficiaria in misura non inferiore al 50%. Possono essere escluse dall'obbligo di prestare garanzia le società cooperative beneficiarie di un prestito di importo inferiore a € 300.000. Ugualmente sono concordati di volta in volta la durata, il periodo di preammortamento, le rate di scadenza degli interessi e dei rimborsi del capitale.

B) AREA SVILUPPO

B1. Soggetti finanziabili. Possono essere ammesse a questa area di attività del Fondo mutualistico esclusivamente le cooperative già attive, aderenti alla Legacoop.

I principali requisiti ordinariamente previsti per l'accesso a tale intervento del Fondo sono la presenza di un positivo andamento della gestione dell'impresa e la definizione di un piano di investimenti che presenti caratteri di effettivo incremento dell'attività aziendale.

L'intervento di Coopfond si realizza attraverso l'erogazione di un finanziamento di credito ovvero l'assunzione di una partecipazione di rischio o la sottoscrizione di strumenti finanziari. Esso può essere concesso da Coopfond fino alla copertura di un importo massimo del 50% rispetto all'importo complessivo degli investimenti. L'erogazione avviene a seguito della realizzazione degli investimenti anche per stati di avanzamento degli stessi.

B2. Regolamento del prestito. Il tasso d'interesse del prestito è stabilito in misura pari al tasso ufficiale di riferimento europeo (T.U.R.) aumentato di 100 punti base. (Modificato con deliberazione C.d.a. 4 giugno 2009)

A fronte della prestazione a Coopfond di garanzie onerose in misura non inferiore al 50% del finanziamento, si applica la riduzione del tasso di 12,5 punti base.

L'importo degli interessi risultante dal suddetto tasso non potrà comunque scendere al di sotto del 2,50% ovvero, se superiore, di quello risultante dall'inflazione accertata dall'Istat F.O.I., né salire al di sopra del 4,25%. Tale condizione si applica anche agli interventi attualmente in corso.

Gli interessi moratori sono stabiliti nella misura pari al saggio degli interessi corrispettivi maggiorato di tre punti percentuali.

Le garanzie del prestito (natura, soggetto garante, quota di copertura, ecc.)

sono concordate con la cooperativa o la società beneficiaria in misura non inferiore al 50%. Possono essere escluse dall'obbligo di prestare garanzia le società beneficiarie di un prestito di importo inferiore a € 150.000. Ugualmente sono concordati di volta in volta la durata, il periodo di preammortamento e le rate di scadenza degli interessi e dei rimborsi del capitale.

- B3.** Partecipazione al capitale di rischio. La partecipazione nel capitale di rischio ovvero la sottoscrizione di strumenti finanziari devono avvenire a fronte di un aumento del capitale sociale e non possono superare il 50% della capitalizzazione aggiuntiva realizzata dalla cooperativa beneficiaria, che deve essere sottoscritta e versata nei modi previsti dall'art. 7.2 del Regolamento del Fondo. La partecipazione di Coopfond è necessariamente temporanea. A tal fine si prevede l'uscita dalla compagine sociale entro un termine temporale congruo ai fini della realizzazione del progetto di sviluppo. La dismissione della partecipazione di Coopfond avviene attraverso il recesso da socio entro un termine concordato ovvero l'acquisto della partecipazione azionaria da parte del soggetto proponente.

C) AREA CONSOLIDAMENTO

(Modificato con deliberazione C.d.a. 22 ottobre 2008)

Gli interventi di consolidamento sono riservati a cooperative che presentino i seguenti requisiti:

- fatturato non superiore a € 25 milioni e che risulti in crescita negli ultimi tre esercizi
- margine operativo positivo negli ultimi tre esercizi
- basso rapporto tra mezzi propri e totale dell'attivo patrimoniale in relazione a parametri medi del settore di attività.

- C1.** Partecipazione al capitale di rischio. Agli interventi di consolidamento si applicano per la partecipazione al capitale di rischio le medesime condizioni previste dal precedente punto B3).

- C2.** Regolamento del prestito. Per i finanziamenti di prestito, salvo quanto stabilito di seguito, si applicano le medesime condizioni previste dal precedente punto B2).

Il tasso d'interesse è stabilito in misura pari al tasso ufficiale di riferimento europeo (T.U.R.) aumentato di 150 punti base. (Modificato con deliberazione C.d.a. 4 giugno 2009)

Rispetto a tale tasso si applicano le seguenti agevolazioni, fra loro non cumulabili:

- a) riduzione di 50 punti base per iniziative realizzate nel Mezzogiorno;
 - b) riduzione di 50 punti base per cooperative sociali o iniziative ad alto merito sociale.
- A fronte della prestazione a Coopfond di garanzie onerose in misura non inferiore al 50% del finanziamento, si applica inoltre la riduzione del tasso di 12,5 punti base. L'importo degli interessi risultante dal suddetto tasso non potrà comunque scendere al di sotto del 2,50% ovvero, se superiore, di quello risultante dall'inflazione accertata dall'Istat F.O.I., né salire al di sopra del 5,00%. Tale condizione si applica anche agli interventi attualmente in corso.

D) AREA FUSIONI-INTEGRAZIONI COOPERATIVE

Agli interventi previsti dall'art. 8-bis del Regolamento del Fondo mutualistico, salvo quanto stabilito di seguito, si applicano le medesime condizioni previste dal precedente punto B).

D1. Soggetti finanziabili. A norma dell'art. 8-bis del Regolamento possono essere ammesse a questa area di attività del Fondo mutualistico:

- a) le cooperative risultanti da fusione,
- b) le nuove cooperative che realizzino finalità di integrazione delle attività di più cooperative tali da comportare una rilevante e qualificata modificazione dell'assetto imprenditoriale dei soggetti coinvolti,
- c) le nuove società a capitale interamente posseduto da cooperative (ad eccezione dell'apporto di Coopfond), che realizzino le finalità di cui al precedente punto b).

D2. Regolamento del prestito. Per i finanziamenti di prestito, salvo quanto stabilito di seguito, si applicano le medesime condizioni previste dal precedente punto B). Il tasso d'interesse del prestito è stabilito in misura pari al tasso ufficiale di riferimento europeo (T.U.R.) aumentato di 25 punti base. (Modificato con deliberazione C.d.a. 4 giugno 2009)

Per le imprese collocate nel Mezzogiorno, per quelle che realizzino interventi di integrazione con cooperative del Mezzogiorno e per le cooperative sociali il tasso d'interesse è stabilito in misura pari al tasso ufficiale di riferimento europeo (T.U.R.) diminuito di 25 punti base. (Modificato con deliberazione C.d.a. 4 giugno 2009). A fronte della prestazione a Coopfond di garanzie onerose in misura non inferiore al 50% del finanziamento, si applica inoltre la riduzione del tasso di 12,5 punti base. L'importo degli interessi risultante dal suddetto tasso non potrà comunque scendere al di sotto del 2,50% ovvero, se superiore, di quello risultante dall'inflazione accertata dall'Istat F.O.I., né salire al di sopra del 4,25%. (Modificato con deliberazione C.d.a. 4 giugno 2009)

D.3 Partecipazione al capitale di rischio. La partecipazione di Coopfond nel capitale di rischio ovvero la sottoscrizione di strumenti finanziari possono avvenire:

- a) nel caso di cooperativa risultante da fusione, entro il limite dell'incremento di nuovo capitale realizzato con la fusione eventualmente aumentato, fino ad un massimo dell'importo di € 1 milione, del minore importo tra la somma del capitale pre-esistente e il 50% delle riserve patrimoniali. Per capitale pre-esistente si intende:
 - a1) quello interamente sottoscritto e versato da cooperative o da società a partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta, di cooperative,
 - a2) quello sottoscritto da soci cooperatori, che risulti versato per almeno il 70%.
- b) nel caso di nuova cooperativa che realizza l'integrazione, in misura non superiore al 50% del capitale versato;
- c) nel caso di società di capitali che realizza l'integrazione, in misura non superiore al 30% del capitale versato.

3) SCHEDE ESEMPLIFICATIVE DELLE NUOVE CONDIZIONI

(aggiornamento deliberazioni C.d.a. 25 settembre 2008 e 4 giugno 2009)

A) TASSI DI INTERESSE PRESTITI:

Tipologia di prestito	Tasso	Tasso applicato simulazione alla data dell'ultima modifica (T.u.r. 1,00%)	Tasso min	Tasso max
PROMOZIONE	T.U.R. + 175 B.P.	2,75%	ISTAT FOI OVVERO, SE SUPERIORE, 2,5%	5,25%
PROMOZIONE SUD O SOCIALE	T.U.R. + 125 B.P.	2,25%	ISTAT FOI OVVERO, SE SUPERIORE, 2,5%	5,25%
SVILUPPO	T.U.R. + 100 B.P.	2,00%	ISTAT FOI OVVERO, SE SUPERIORE, 2,5%	4,25%
CONSOLIDAMENTO	T.U.R. + 150 B.P.	2,50%	ISTAT FOI OVVERO, SE SUPERIORE, 2,5%	5,00%
CONSOLIDAMENTO SUD/SOC	T.U.R. + 100 B.P.	2,00%	ISTAT FOI OVVERO, SE SUPERIORE, 2,5%	5,00%
FUSIONI	T.U.R. + 25 B.P.	1,25%	ISTAT FOI OVVERO, SE SUPERIORE, 2,5%	4,25%
FUSIONI SUD, SOCIALI E NORD-SUD	T.U.R. - 25 B.P.	0,75%	ISTAT FOI OVVERO, SE SUPERIORE, 2,5%	4,25%

Per tutte le tipologie si applica l'ulteriore sconto di 12.5 p.b. in caso di prestazione a favore di coop-fond di garanzie onerose in misura non inferiore al 50% dell'importo erogato.

B) CONDIZIONI DI REDDITIVITÀ E WAY OUT CAPITALE DI RISCHIO (COOPERATIVE)*

- B1) rivalutazione gratuita delle azioni nel limite del tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso
- B2) postergazione nella riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite e diritto di prelazione nel rimborso in caso di scioglimento della cooperativa
- B3) dividendo minimo 1,5% obbligatorio e recuperabile nell'arco temporale della partecipazione di Coopfond, se la coop non distribuisce dividendi agli altri soci. La corresponsione avviene a seguito dell'assemblea di bilancio, salvo motivata richiesta di pagamento differito per importi di ammontare rilevante. In alternativa, dividendo pari a quello degli altri soci se superiore a Istat+1,5%. (Modificato con deliberazione C.d.a. 25 settembre 2008)
- B4) recesso (con la procedura prevista per le s.p.a.) quando sia decorso il periodo minimo di tre anni oltre che nei casi previsti dalla legge
(*) Sono fatte salve diverse modalità in presenza di altri partner finanziari

C) CONDIZIONI DI REDDITIVITÀ E WAY OUT CAPITALE DI RISCHIO (SOCIETÀ DI CAPITALI A CONTROLLO COOPERATIVO) *

- patto di riacquisto della partecipazione con la cooperativa partner al valore acquisto/sottoscrizione da parte di Coopfond, aumentato in misura pari all'indice Istat F.O.I. più 1,50%
- obbligo per la cooperativa partner di coprire le perdite non previste dal Piano economico finanziario o, in caso di inadempimento, obbligo di indennizzare a Coopfond il minor valore della partecipazione
(*) Sono fatte salve diverse modalità in presenza di altri partner finanziari

D) COSTI DI ISTRUTTORIA

CAPITALE DI RISCHIO

scaglione		aliquota	importo esemp.	importo
0	250.000 euro	0.75%	250.000	1.875 euro
250.001	1.000.000 euro	1.00%	1.000.000	9.375 euro
1.000.001	1.500.000 euro	1.25%	1.500.000	15.625 euro

CAPITALE DI PRESTITO

scaglione		aliquota	importo esemp.	importo
0	250.000 euro	0.75%	250.000	1.875 euro
250.001	500.000 euro	0.50%	500.000	3.125 euro
500.001	1.000.000 euro	0.25%	1.000.000	4.375 euro
1.000.001	1.500.000 euro	0.125%	1.500.000	5.000 euro

